

Parere reso alla Regione Molise ai sensi della Misura 6, punto 2 della delibera ART n. 48 del 30 marzo 2017 in merito alla suddivisione in lotti di affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel bacino della Regione Molise

L'Autorità di regolazione dei trasporti, nella seduta del 5 dicembre 2019

premesso che:

- l'art. 37, comma 2, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201 del 2011), che istituisce l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: Autorità), prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, a "a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici" nonché, con riferimento al trasporto pubblico locale, a definire gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società *in house* o con prevalente partecipazione pubblica e quelli affidati direttamente";
- l'art. 37, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 201/2011 attribuisce all'Autorità il potere di *"sollecitare e coadiuvare le Amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici"*;
- l'art. 48, comma 4, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni dispone che il bacino di mobilità sia articolato in più lotti di affidamento;
- l'Allegato A alla delibera ART n. 48 del 30 marzo 2017 (di seguito: delibera 48/2017), alla Misura 6 recante "Criteri per la identificazione dei lotti dei servizi di trasporto da affidare in regime di esclusiva", prevede, al punto 2, l'invio all'Autorità della relazione predisposta dal soggetto competente "prima dell'adozione dell'atto amministrativo di individuazione dei lotti da affidare [...] ai fini dell'espressione di un parere da rilasciare entro 45 giorni", nella quale si illustrano e motivano le scelte inerenti "le opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico" nonché "i fattori di mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare";
- la Regione Molise (di seguito: Regione), con nota del 20 novembre 2019 (prot. ART n. 15009/2019), ha trasmesso all'Autorità la relazione prevista ai sensi del punto 2, Misura 6 della delibera in parola (di seguito: Relazione), integrata successivamente con nota di cui al prot. ART 15359/2019 del 26 novembre 2019;

esaminata la documentazione trasmessa, ritiene di svolgere le osservazioni riportate di seguito.

Con riferimento al criterio di economicità, la Regione individua la dimensione ottima minima di produzione del servizio indicando la soglia oltre la quale le economie di scala iniziano a ridursi. Nel rispetto di tale soglia e alla luce di analisi dei flussi di domanda e dell'offerta, la Regione propone una configurazione a due lotti, stimando per la stessa un costo inferiore rispetto a una soluzione a lotto unico. Tale articolazione, favorendo altresì la contendibilità della gara, è conforme alla Misura 6 della delibera 48/2017 e non configura un'eccezione al principio di non coincidenza tra bacino di mobilità e lotto di gara, in linea con quanto previsto dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Considerato che le esigenze di mobilità e la configurazione dei mercati evolvono nel tempo, ai fini del previsto monitoraggio dei servizi di trasporto oggetto di affidamento, si manifesta l'esigenza di misurare, con cadenza sistematica, gli impatti della configurazione dei lotti attraverso un apposito set di indicatori sia di natura trasportistica (ad esempio, ripartizione modale, grado di integrazione modale, coefficiente di riempimento nelle fasce orarie di punta e di morbida), sia di natura economico-finanziaria (ad esempio, *coverage ratio*). Tali indicatori consentiranno di definire opportuni obiettivi di efficientamento per conseguire un'offerta di servizio più idonea per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, con particolare attenzione anche alla domanda debole. A tal proposito, nell'ambito della definizione del sistema di monitoraggio del contratto di servizio, è opportuno prevedere che l'impresa affidataria trasmetta sistematicamente all'ente affidante i dati di monitoraggio in formato editabile; detti dati, che potrebbero incidere sia sul perimetro del nuovo affidamento sia sui volumi di produzione, dovranno poter essere utilizzati dalla Regione per l'aggiornamento dei documenti di pianificazione e programmazione dei servizi.

Nell'ambito delle previste attività di pianificazione e programmazione, si evidenzia poi l'opportunità di definire la tariffa unica integrata regionale (come richiamata nella Relazione), le agevolazioni tariffarie e i relativi aggiornamenti tenendo conto di fattori quali la disponibilità a pagare dell'utenza e gli standard di qualità del servizio.

Premesso quanto sopra precede, il parere può rendersi in senso favorevole all'articolazione del bacino di mobilità della Regione Molise in due lotti di affidamento.

Il presente parere è trasmesso alla Regione Molise e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 5 dicembre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)



CAMANZI ANDREA
AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI
Presidente
05.12.2019
18:20:27 UTC